

L'anno duemiladieci, addì **13 maggio 2010** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 26367 del 7 maggio 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Guido Martinelli, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Federico Masini, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio Celant, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Mario Morcellini (entra alle ore 17.15), Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco Chimenti, Prof. Renato Masiani, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, Prof. Stefano Biagioni, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof. Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 16.25), Prof. Felice Cerreto, Prof. Giorgio Piras, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori, Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, Sig. Beniamino Altezza, Sig. Livio Orsini, Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio Messano, il Dott. Francesco Mellace, il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Roberto Nicolai, Livio De Santoli, Franco Piperno, Marta Fattori, Maria D'Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani, Attilio De Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro e Antonello Biagini.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Mario Caravale, Prof. Guido Valesini, Prof. Fabio Giglioni, Sig. Fabrizio Trinchieri, Sig. Pasquale De Lorenzo e l'Arch. Barberio.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s



Senato

Accademico

Seduta del

13 MAG. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile

Dott. Massimo Bartoletti

UW

Q

10.1

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ASSOCIAZIONE FABRIZIO PROCACCINI ONLUS.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

E' pervenuta a questo Settore, uno schema di convenzione quadro (allegato quale parte integrante) da sottoscrivere con l'Associazione Fabrizio Procaccini Onlus.

Con la sottoscrizione della convenzione in oggetto le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

- Terapie mirate in oncologia pediatrica;
- Ricerca genomica nei tumori infantili.

A tal fine l'Università individua nel Dipartimento di Pediatria la struttura ed i responsabili aventi competenza per l'espletamento delle attività succitate che saranno regolate mediante la stipula di appositi atti esecutivi, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, che dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

L'Associazione dichiara la propria disponibilità a promuovere:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- finanziamenti per borse di ricerca e/o assegni di ricerca;
- tirocini formativi e/o professionali.

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Rettore o suo delegato, mentre l'Associazione il Presidente.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori dell'effettivo apporto inventivo.

La convenzione in argomento avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le Parti.

Allegato parte integrante: convenzione quadro



Senato

Accademico

Seduta del

13 MAG. 2010

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATO il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con l'Associazione Fabrizio Procaccini Onlus;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA la mancanza di oneri diretti derivanti dall'atto in parola

Con voto unanime

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla stipula della convenzione quadro di cui in narrativa.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

19.1

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nel seguito Università) con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Rettore prof. Luigi Frati

E

l'Associazione Fabrizio Procaccini Onlus (nel seguito denominata Associazione) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Carlo Alberto, 30, C.F. n. 10401981005 rappresentata dal rappresentante legale sig.ra Luigia Vannini

PREMESSO

- che l'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, ha lo scopo di svolgere assistenza sociale e socio-sanitaria per sostenere l'unità operativa di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma o altre organizzazioni che svolgano attività direttamente connesse all'oncologia pediatrica;
- che tra le proprie attività connesse l'Associazione istituisce borse di studio, assegni di ricerca su progetti in ambito clinico a favore di medici e operatori sanitari particolarmente meritevoli coinvolti nella ricerca sui tumori infantili;
- che l'Associazione ha altresì tra i propri fini la promozione di intese e convenzioni con Università, strutture sanitarie o altri Enti pubblici e/o privati per iniziative e programmi coerenti con le proprie finalità;
- che è interesse dell'Università avviare rapporti con l'Associazione allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche in ambito oncologico pediatrico;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò sia da parte dell'Associazione che dell'Università;
- che le attività di ricerca di cui sopra sono comunque compatibili con le attività di ricerca scientifica istituzionalmente svolte presso l'Università;
- che i risultati ottenibili rivestono particolare importanza nel campo dell'oncologia pediatrica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

- Terapie mirate in oncologia pediatrica;
- Ricerca genomica nei tumori infantili.

A tal fine l'Università individua nel Dipartimento di Pediatria la struttura e i responsabili aventi competenza per l'espletamento delle attività succitate che saranno regolate mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 3

Gli atti esecutivi di cui al precedente articolo dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione degli oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della convenzione quadro devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti dell'Associazione e dell'Università.

ART. 4

L'Associazione dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell'Università:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- finanziamenti per borse di ricerca e/o assegni di ricerca;
- tirocinii formativi e/o professionali.

ART. 5

Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per l'Università il Rettore o suo delegato
- per l'Associazione il Presidente.

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto

dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 8

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l'Università e l'Associazione consentono alle persone impegnate nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.

ART. 9

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

ART. 10

Ciascuno dei contraenti provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale che verrà chiamato a frequentare le sedi ed i locali dell'altro contraente. Il personale di uno dei due Enti che si rechi presso una sede dell'altro per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ente ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere ai collaboratori dell'Associazione durante la permanenza presso l'Università salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Associazione esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'Associazione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne l'Associazione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

ART. 11

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Associazione e quello dell'Università potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo dell'Associazione e dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 12

Il presente accordo avrà durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.

ART. 13

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei (6) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

ART. 14

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso sarà risolta dinanzi al Foro di Roma.

ART. 15

Il presente accordo, redatto in triplice copia in carta semplice è soggetto a registrazione in caso di uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Roma, li

PER L'Associazione Fabrizio Procaccini Onlus:

Il Presidente dott.ssa Luigia Vannini Luigia Vannini

PER L'Università di Roma la Sapienza il Rettore

Prof. Luigi Frati _____